

**Sentenza 22 marzo 2022, n. 67**

**Sentenza 22 marzo 2022, n. 68**

**Sentenza 22 marzo 2022, n. 69**

**Sentenza 22 marzo 2022, n. 70**

67 - Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sentenza 22 marzo 2022; Pres. Cirillo, Est. Facciorusso, P.M. Madeo; c. F.P. e altri.

68 - Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sentenza 22 marzo 2022; Pres. Cirillo, Est. Facciorusso, P.M. Madeo; c. S.G. e altri.

69 - Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sentenza 22 marzo 2022; Pres. Cirillo, Est. Facciorusso, P.M. Madeo; c. F.P. e altri.

70 - Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sentenza 22 marzo 2022; Pres. Cirillo, Est. Facciorusso, P.M. Madeo; c. S.G. e altri.

**Giudizio di conto - conti giudiziali - agenti contabili principali e secondari - regola - principio dell'unicità del conto - eccezione - previsioni di legge o interne all'ente - pluralità di agenti contabili - presentazione di conti distinti approvati separatamente**

Artt. 192, 193 R.D. n. 827/1924

Art. 178, comma 1, lett. a) R.D. 827/1924

Gli articoli 192 e 193 del R.D. n. 827/1924 sanciscono il principio dell'unicità del conto anche in casi in cui vi siano contabili principali e contabili secondari, cui fanno eccezione le ipotesi in cui la legge o "disposizioni organiche" dell'ente prevedano (a norma dell'art.178 comma 1 lett. a del R.D. 827/1924) una pluralità di agenti contabili, ovvero la presentazione di conti distinti, in quanto tali trattati e approvati dall'ente separatamente.

**Giudizio di conto - conti giudiziali - esame del conto giudiziale - competenza - pluralità di agenti contabili - conti distinti - gestioni separate - Sezione giurisdizionale del luogo ove la gestione è svolta - fattispecie - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (INRCA) - sede centrale e sedi regionali - diversi agenti contabili - gestioni separate - agenti contabili della sede regionale - competenza della Sezione regionale ove si è svolta la gestione.**

Artt. 192, 193 R.D. n. 827/1924

Art. 178, comma 1, lett. a) R.D. 827/1924

Qualora disposizioni di legge o disposizioni organiche dell'ente prevedano una pluralità di agenti contabili, ovvero la presentazione di conti distinti, in quanto tali trattati e approvati dall'ente separatamente, per gestioni che si siano svolte in sede diverse, la competenza all'esame giudiziale del conto spetta alla Sezione giurisdizionale del luogo ove si è svolta la gestione (nella specie, è stata riconosciuta la competenza territoriale della Sezione giurisdizionale Regione Calabria per l'esame dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili con gestione nella sede calabrese dell'INRCA - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, avente sede centrale fuori dal territorio calabrese - avendo l'Ente nominato, in virtù del Regolamento interno, diversi agenti contabili per i vari presidi configurando gestioni separate e non unitarie; parimenti è stata riconosciuta la competenza territoriale della medesima Sezione per le gestioni anteriori alla regolamentazione interna avendo comunque l'Ente inteso individuare gestioni separate per ciascuna sede periferica, ciascuna avente un proprio agente contabile a tal uopo individuato, e ciascuna scaturente in un conto distinto dagli altri e separatamente approvato).

**Giudizio di conto - competenza giurisdizionale in materia di giudizi di conto - agenti contabili principali e secondari - agenti contabili secondari - competenza - Sezione giurisdizionale del luogo ove si è svolta la gestione.**

Art 18 c.g.c.

Art. 192, comma 2, R.D. n. 827/1924

L'art. 18 c.g.c. è norma processuale concernente (non già l'esame dei conti giudiziali, bensì) la competenza giurisdizionale in materia di giudizi di conto oltreché di responsabilità che letta in combinato disposto con il comma 2° dell'art. 192 RD n. 827/1924 secondo cui "*i contabili principali però non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o di trascuranza*" implica che, allorché dall'esame del conto, unitariamente inteso, emergano profili di responsabilità dei contabili secondari, questi ne rispondono personalmente e davanti alla Sezione giurisdizionale del luogo in cui la gestione si è svolta.

**Giudizio di conto - conti giudiziali - riproduzione meccanica non disconosciuta dalla parte costituita in giudizio - si ritiene conforme all'originale - fattispecie - conto giudiziale depositato in pdf, senza attestazione di conformità all'originale - in assenza di contestazione dell'agente contabile - costituito in giudizio con il deposito - conforme all'originale - procedibilità.**

Art. 2712 c.c.

Art. 140 c.g.c.

Ai sensi dell'articolo 2712 c.c., la riproduzione meccanica non disconosciuta dalla parte costituita in giudizio si ritiene conforme all'originale (nella specie, è stata dichiarata la procedibilità di conti giudiziali depositati in formato *pdf*, in copia e senza attestazione di conformità all'originale, poiché *ex art. 140 cgc* i contabili sono costituiti in giudizio, e atteso che le copie in *pdf* dei conti non sono state disconosciute dagli stessi, deve concludersi nel senso della conformità dei conti in esame agli originali e quindi per la loro procedibilità).